

Giovedì, 29 Novembre 2012 Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)



SMS a 6 cent verso tutti

» Invia SMS da PC e cellulare
» SMS GRATIS per provare
» Attivazione Gratuita e senza impegno


PROVA GRATIS

IMMIGRAZIONE.biz
IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
 - [Contatti](#)
 - [Redazione](#)
 - [Disclaimer](#)
 - [Privacy](#)
 - [RSS](#)
 - [Newsletter](#)
 - [Sostieni](#)
 - [Registrati](#)
-
- [Archivio](#)
 - [Legislazione](#)
 - [Circolari](#)
 - [Sentenze](#)
 - [Libri](#)
 - [Domande](#)
 - [Approfondimenti](#)
 - [Servizi Demografici](#)
 - [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 1163 del 7 novembre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di luno periodo



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 924 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Guglielmotto, con domicilio eletto presso Luca Guglielmotto in Torino, corso Francia, 68;

contro

Questore di Cuneo; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

del provvedimento del Questore della Provincia di Cuneo, prot. n. A12 n. 100/2012/IMM, del 14.5.2012, con il quale era disposta la revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, e di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato in data 11 settembre 2012 e depositato il 27 settembre 2012 il sig. *****, cittadino marocchino, ha chiesto a questo Tribunale di annullare, previa sospensione dell'efficacia, il provvedimento - precisamente indicato in epigrafe - con cui il Questore della Provincia di Cuneo ha revocato il suo permesso di soggiorno CE, rilasciatogli nell'anno 2008, sul rilievo che con sentenza n. 03/2012 il Tribunale di Saluzzo ha emesso nei suoi confronti sentenza di condanna, per reati ex art. 416 comma 1 e 2, 61 nr. 5 e 7, 110, 624, 625 n. 2 prima ipotesi e 5, C.P., per complessivi anni 2 e mesi 6 di reclusione.

A sostegno delle sue domande il ricorrente ha allegato di risiedere stabilmente e di avere sempre lavorato

onestamente sul territorio nazionale. Ha inoltre evidenziato il carattere episodico e di scarso allarme sociale dei reati ascrittigli.

Alla luce di tale situazione il sig. ***** ha dedotto quale motivo di ricorso:

- "eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza ed erroneità dell'istruttoria e violazione di legge con riferimento all'art. 32 del D.Lgs. 1998, n. 286.

Si è costituito il Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato.

2) Il ricorso non pare meritevole di accoglimento.

Giova innanzitutto precisare che l'art. 9, comma 7, del [D.Lgs. 25.7.1998, n. 286](#), stabilisce che "il permesso di soggiorno CE è revocato: ... c) quando mancano o vengono a mancare le condizioni per il rilascio", mentre il comma 4 prevede che "il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato"; che nel valutare la pericolosità occorre tenere conto anche "di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice"; che ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego "il Questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero".

La novella apportata con il [D.Lgs. n. 3 del 2007](#), nel prevedere che il permesso di soggiorno CE (già carta di soggiorno) non possa essere rilasciato allo straniero pericoloso per l'ordine pubblico, ha dunque sostituito l'apprezzamento della pericolosità dello straniero al criterio automatico stabilito prima del recepimento della [direttiva 2003/109/CE](#) da parte dello Stato italiano. Ne consegue che il titolo di soggiornante di lungo periodo non può essere rilasciato, ovvero può essere revocato, allo straniero pericoloso per la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico, ma che "nella valutazione della pericolosità dello straniero il criterio automatico previsto dalla previgente normativa è sostituito da un giudizio di pericolosità complessivo che tiene conto anche delle condanne subite o dall'appartenenza ad una delle categorie indicate dall'art. 13, comma 2, lett. c), del testo unico immigrazione"; che, inoltre, un eventuale diniego "dovrà riportare una articolata motivazione su tutti gli elementi che hanno contribuito a formulare un giudizio di pericolosità attuale e concreta e dovrà tener conto dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, nonché della durata del soggiorno sul territorio nazionale" (si esprime così la circolare del Ministero dell'Interno, prot. n. 400/A/2007/463/P/10.2.2 del [16 febbraio 2007](#), esplicitiva del D.Lgs. n. 3 del 2007) (cfr., in termini, C.d.S., sez. VI, 17.2.2009, [n. 896](#); questo Tribunale 22.4.2009, n. 119 e 12.2.2011, n. 48, e, da ultimo, C.d.S., sez. III, 25.5.2012, [n. 3095](#)).

3) La revoca in esame, disposta dalla Questura di Cuneo dopo un procedimento nel corso del quale l'interessato è stato invitato a presentare le proprie argomentazioni, è fondata sul rilievo che il ricorrente – pur soggiornante da molti anni in Italia e dotato di lavoro – è stato condannato nell'anno 2012 per reati di rilevante allarme sociale, con ciò dimostrando una condizione di "pessimo inserimento sociale".

La motivazione contiene dunque un riferimento alla gravità dei fatti accertati e alla severità della pena irrogata, oltre che una valutazione in ordine alla scarsa attitudine del ***** al positivo inserimento sociale, resa evidente dalla pervicace inclinazione ad attività criminose, niente affatto mitigata dalla prolungata permanenza sul territorio e dalla disponibilità di una regolare occupazione lavorativa.

Alla luce delle esposte considerazioni, non pare possibile sostenere che la revoca del permesso di soggiorno CE sia fondata sulla mera sussistenza del precedente penale. All'opposto, la motivazione del provvedimento contiene – sia pure in termini sintetici – una valutazione complessiva della situazione

personale e sociale del ricorrente, sulla base della quale viene formulato un conclusivo giudizio di pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. A fronte dei profili presi in esame nel provvedimento impugnato, ovvero la condizione sociale e lavorativa del ricorrente e la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, le difese svolte in ricorso non evidenziano nessun consistente elemento di giudizio, ulteriore rispetto a quelli esaminati dall'amministrazione, idoneo a bilanciare la valutazione negativa espressa con il provvedimento impugnato. Anche sotto questo profilo pare confermata la puntualità della motivazione portata a sostegno del provvedimento impugnato.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

La natura delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo **respinge**.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Mercoledì, 7 Novembre 2012



News



[Nuovi flussi d'ingresso, la maggior parte sono conversioni](#)

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2012, successivamente pubblicato nella Gazzetta ...

[Leggi tutto »](#)

[Pericolosità sociale, si al rinnovo del permesso senza riscontri oggettivi](#)

La questione della pericolosità sociale è un punto che ultimamente sta facendo vacillare le sicurezze di alcune Questure...

[Leggi tutto »](#)

[Flussi 2012 non stagionali. Ore 09.00 del 7 dicembre 2012 nuovo clik day](#)

Sulla gazzetta ufficiale n. 273 del 22-11-2012 , è stato pubblicato il DPR 16 ottobre 2012 "Programmazione ...

[Leggi tutto »](#)

[Il Governo pensa già ad un nuovo decreto flussi](#)

A poco più di un mese dalla fine della cosiddetta "sanatoria", e dopo il decreto flussi per gli stagionali, il Governo ...

[Leggi tutto »](#)

[La gestione accoglienza dei migranti. Le raccomandazione del Ministero della](#)

Salute

Il presente documento contiene raccomandazioni, stilate sulla base delle valutazioni effettuate nelle missioni degli ...

[Leggi tutto »](#)

Sanatoria 2012, pagamento contributi arretrati entro il 16 novembre

Dovranno essere pagati entro il 16 novembre 2012 i contributi Irpef relativi alle retribuzioni arretrate di almeno sei ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)


Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)

- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)



Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)

- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891